

Cassazione, III sezione civile, 2 marzo 2010, n. 4934

Coop. Unione Agricola di Vangadizza – Vignato/Manari/Munari

La prelazione agraria è strumento di natura in parte pubblicistica che va a comprimere la libertà negoziale e contrattuale delle parti e che può essere ammesso e riconosciuto soltanto negli stretti limiti previsti dalla normativa, e quindi in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge stessa.

L'efficiente conduzione associata dei terreni, secondo la norma, può essere riscontrata dalle amministrazioni pubbliche preposte sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci.

Ed infatti in entrambe le ipotesi (conduzione unita o divisa) è richiesta comunque la conduzione associata dei terreni, giacché è proprio questo tipo di conduzione che giustifica l'esistenza di una cooperativa agricola a scopo mutualistico.

In particolare, la coltivazione dei terreni può avvenire anche per appezzamenti separati ma la conduzione (sotto il profilo gestionale, della direzione, fiscale, etc.) deve essere associata, onde realizzarsi lo scopo sociale.

In altre parole la cooperativa agricola è un imprenditore agricolo, che svolge attività attraverso i propri soci, di "gestione associata" dei terreni, ancorché la coltivazione possa avvenire per appezzamenti separati.